

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale "ZERODICIOTTO"

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata "Zerodiciotto", in seguito chiamata per brevità "associazione", con sede legale nel Comune di Milano. L'eventuale spostamento della sede all'interno del Comune di Milano non comporta modifica statutaria ed avviene con delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro né diretto né indiretto.

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e della Legge Regionale n. 1/2008, l'associazione si configura quale "Associazione di Promozione Sociale".

L'associazione è disciplinata, oltre che dalle leggi sopra richiamate, dagli art. 36 e segg. del codice civile, dal D. Lgs. 460/97 nonché del presente statuto.

Art. 2 - Scopi

L'associazione svolge attività di utilità sociale in favore degli associati e di terzi ed ha per scopo ed oggetto sociale il sostegno della famiglia ampiamente intesa come qualsiasi consorzio di persone tra le quali intercorrano stretti legami e rapporti di solidarietà e mutua assistenza. Dare sostegno alla famiglia significa migliorare la qualità della vita e il benessere psicofisico dei suoi componenti, aiutandola a risolvere le problematiche interne (organizzative, economiche, relazionali etc.) e perseguendo l'integrazione nella società civile favorendo la partecipazione attiva, lo scambio e il dialogo.

L'associazione, nel rispetto della piena libertà e dignità degli associati, sviluppa le seguenti attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale:

- prevenire ogni forma di emarginazione, solitudine forzata, razzismo, discriminazione, ignoranza attraverso la promozione di attività formative, informative, ricreative e culturali che contribuiscano alla crescita culturale e civile delle persone;
- democratizzare l'accesso all'istruzione e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica attraverso interventi di doposcuola e sostegno scolastico;
- aiutare le famiglie nel compito dell'accudimento dei soggetti deboli, quali ad esempio i bambini, gli adolescenti, gli anziani, i portatori di handicap, attraverso la promozione di attività di servizio e sostegno alla persona volte a migliorare il benessere psicofisico e l'integrazione nella società civile, con particolare attenzione alle famiglie che presentano problematiche specifiche (ad es. le famiglie monogenitoriali);

- contribuire alla creazione di una rete solidale di supporto alla famiglia e alla persona attraverso la collaborazione e lo scambio con altri enti, organizzazioni e associazioni.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 - Soci

Sono soci dell'Ente le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo.

I soci hanno il dovere di osservare le disposizioni ed i principi generali contenuti nella legge 383/2000, nella L. R. 1/2008, nel presente statuto, nonché le deliberazioni assunte dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno pari diritto di voto nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

I soci sono suddivisi in tre categorie:

- Soci ordinari: coloro che versano la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea;
- Soci sostenitori: coloro che oltre alla quota associativa erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- Soci benemeriti: persone nominati tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

Indipendentemente alla categoria di appartenenza tutti i soci, siano essi ordinari, sostenitori o benemeriti, godono degli stessi diritti e degli stessi doveri.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

L'ammissione dei soci decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci e la conseguente iscrizione a libro soci. L'esame della domanda e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Possono essere ruscate esclusivamente le domande di adesione di aspiranti soci che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per aver commesso atti contrari alle finalità

indicate nel presente statuto ovvero che si trovino in una delle cause di incompatibilità previste dal regolamento.

Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- mancato pagamento della quota associativa annuale entro i termini fissati dal presente statuto;
- per decesso;
- per esclusione;

Il regolamento disciplina i casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive ed inappellabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, eventualmente, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa e l'eventuale contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa deve essere versata entro i 30 giorni che precedono l'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

Ogni socio ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme ed i principi della legge 383/2000 e di quella regionale n. 1/2008 (Capo III), le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi competenti;

- a versare la quota associativa e l'eventuale contributo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere irrepreensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'associazione e comunque durante lo svolgimento e la partecipazione a qualunque attività della stessa.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera, volontaria e gratuita dei propri associati nel perseguimento delle finalità istituzionali riportate nel presente statuto. In caso di particolare necessità, assunta ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6 - Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio,
- lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- rendite patrimoniali.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettati dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione degli stessi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste nello statuto e non potranno in alcun modo essere suddivisi tra gli associati neppure in forma indiretta.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno reinvestiti nell'associazione per lo svolgimento delle attività statutariamente previste.

Art. 7 - Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predisponde il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni che precedono l'Assemblea dei soci per poter essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 30 novembre di ogni anno un bilancio preventivo che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

E' vietata in qualsiasi forma, anche indiretta, la distribuzione fra gli associati di utili, proventi ed avanzi di gestione. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste nel presente statuto.

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

1. il Consiglio di Amministrazione o Consiglio Direttivo,
2. l'Assemblea Generale dei Soci;
3. il Collegio dei Probiviri.

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

Art. 9 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto (art. 2532 del C.C.).

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante comunicazione agli interessati effettuata secondo le modalità previste nel regolamento.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle decisioni assembleari deve essere redatto apposito verbale sul libro verbali dell'assemblea dei soci.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Eleggere il Consiglio Direttivo;
- Approvare il regolamento;
- Approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico;
- Approvare l'importo annuale delle quote associative,
- Determinare l'eventuale contributo a carico dei soci;
- Determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione,
- Approvare la relazione annuale sulle attività;
- Approvare i verbali delle proprie sedute;
- Dirimere eventuali controversie quando interpellata;
- Eleggere il Collegio dei probiviri.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

Il Consiglio direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- eleggere il presidente dell'Associazione;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- deliberare in merito all'attivazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo nei limiti richiamati all'art. 5 del presente statuto;
- elaborare il bilancio preventivo, se richiesto, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il rendiconto economico;
- predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci da sottoporre all'assemblea.

I membri del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 11 - Durata e rinnovo del consiglio direttivo

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

Art. 12 - Adunanze del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si raduna almeno due volte nel caso del bilancio preventivo volte l'anno per la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto economico; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri. La richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al

Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite nel regolamento.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati, secondo le modalità indicate nel regolamento, almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 13 - Deliberazioni del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente (solo nel caso di un numero pari di consiglieri).

Il segretario dell'Associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo, nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza di voti dei presenti, tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.

Art. 15 - Compiti del presidente

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art.16- Collegio dei probiviri

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei probiviri composto da un numero dispari di membri diverso da uno eletti in assemblea.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

E' chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e sull'inosservanza delle delibere. Decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

I membri del Collegio dei Probiviri hanno il diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

Le cariche di Consigliere e membro del Collegio dei Probiviri sono incompatibili tra loro.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte, motivate e inappellabili.

Art. 17 - Modifica statuto e scioglimento associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto, dopo la liquidazione, ad altre associazioni di promozione sociale con analoghe finalità di utilità sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 18 - Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dalla Legge 383/2000, dalla Legge della Regione Lombardia n. 28/1996, dal Codice Civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.